ISTRUZIONI

Spese

Il ricorrente deve corrispondere al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) un corrispettivo fisso iniziale, determinato da ciascun Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD), contestualmente alla proposizione del reclamo e per l'importo richiesto. In ogni caso, il ricorrente sopporta tutte le spese del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD).

Le somme versate dal ricorrente al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) sono da questi acquisite ad ogni evento, anche nel caso di estinzione o sospensione della procedura, salvo che il Collegio ritenga, in casi eccezionali, di disporne la parziale restituzione al ricorrente. Il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) non può dare inizio ad una procedura amministrativa prima del versamento da parte del ricorrente delle spese iniziali.

Qualora il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) non riceva il pagamento entro 6 (sei) giorni dal ricevimento del reclamo, quest'ultimo sarà inteso come abbandonato e la procedura archiviata, fermo il diritto del ricorrente di proporlo nuovamente.

In casi eccezionali, per esempio qualora si dia luogo ad interrogatorio personale, il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) può chiedere alle parti il versamento di spese addizionali, determinate dal Collegio.

Le tariffe non coprono le spese addizionali, concordate tra le Parti ed il Collegio degli esperti, di cui il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners può chiedere il versamento alle Parti in casi eccezionali (es: interrogatorio personale, conduzione della procedura in lingua diversa dall'italiano).